
La detrazione IRPEF per spese scolastiche e di istruzione

di [Giovanna Greco](#)

Pubblicato il 4 Maggio 2017

I limiti per le detrazioni IRPEF collegate alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione: ecco come cresceranno le detrazioni.

Con la Legge di Bilancio 2017 aumenta l'importo detraibile dall'Irpef delle **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione** (di cui art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62).

In particolare, il comma 617 dell'art. 1 della Legge di Bilancio prevede la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, prevedendo che l'importo detraibile di € 400 sia aumentato nelle seguenti misure:

- **€ 564 per l'anno 2016**
- € 717 per l'anno 2017
- € 786 per l'anno 2018
- € 800 a decorrere dall'anno 2019.

SPESE DETRAIBILI

Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 2 marzo 2016 ha chiarito che:

“le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis)”.

Pertanto, rientrano tra le spese detraibili:

- la tassa di iscrizione;
- la tassa di frequenza;
- la spesa per la mensa.

In merito alla **spesa per la mensa** l'Agenzia delle Entrate - con Circolare Ministeriale n. 18/2016 - ha chiarito che tale spesa **è detraibile nel caso in cui il servizio sia reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola**. Inoltre, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per la **detrazione fiscale della spesa** è necessario conservare:

- la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, con causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;
- oppure l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, nella quale sono indicati l'ammontare annuo della spesa sostenuta e i dati dell'alunno, ad esempio nei casi in cui il pagamento avvenga in contanti o con bancomat, ovvero con l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico.

Le spese possono essere detratte da parte del genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa, mentre in caso di intestazione del documento al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nella misura del 50%. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa tra i genitori è comunque ammesso annotare sul documento di spesa una diversa percentuale di ripartizione.

Con la Risoluzione 4/8/2016 n. 68/E l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detrazione di cui alla lett. e-bis), nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa, anche relativamente alle spese sostenute per i **servizi scolastici integrativi**, quali:

- l'assistenza al pasto;
- l'ante e il post scuola, considerato che gli stessi, **pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.**

Sono **escluse** e, quindi non sono riconosciute detraibili, le spese per il servizio di trasporto scolastico, anche se lo stesso sia fornito per sopperire ad un servizio pubblico inadeguato, per il collegamento abitazione-scuola e ritorno.

Le spese per **corsi di specializzazione** sono detraibili a condizione che siano riconosciuti dall'ordinamento universitario. **Non sono detraibili** le spese sostenute per la **frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali** per accedere agli esami di abilitazione.

Inoltre, come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 8/803, **non sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali** ([per questi in particolare si veda però il cosiddetto "bonus Stradivari"](#)), **di materiale di cancelleria e per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole.**

Dove indicare le spese di istruzione nella dichiarazione dei redditi

Le spese sostenute per l'istruzione secondaria e universitaria (oltre che le spese che sosteniamo finanziariamente per scuole di specializzazione post universitaria o corsi perfezionamento o formazione avanzata compresi i master, part time e full time) dovranno essere indicati:

- nel quadro RP - oneri deducibili e detraibili - della dichiarazione dei redditi (ex modello UNICO) o quadro E del modello 730; se la spesa riguarda più di un alunno occorre compilare più righe da E8 a E10

del modello 730, riportando in ognuno di essi il codice 12 oppure 13 a seconda che si tratti di spese non universitarie oppure tali, e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della eventuale Certificazione Unica.

- nel quadro RE della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti (o artisti) titolari di partita IVA, qualora ovviamente i suddetti corsi/master siano inerenti l'attività professionale esercitata; nel quadro RG qualora si tratti di attività imprenditoriali in contabilità semplificata, sempre a condizione che ricorra l'inerenza, mentre saranno già indicate in bilancio le spese di chi adotta la contabilità ordinaria.

4 maggio 2017

Giovanna Greco